



MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Provincia di Messina



Delibera N. 18 del 18.06.2009

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

L'anno DUEMILANOVE, addì DICIOOTTO del mese di GIUGNO (18.06.2009) alle ore 18,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma, dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	SGRO' GINO	X	
2	BEVACQUA IVAN	X	
3	LETIZIA DANIELE	X	
4	NANI' GAETANO	X	
5	BONTEMPO GAETANO	X	
6	CIVILE GIUSEPPE	X	
7	RANDAZZO MIGNACCA GIUSEPPE	X	
8	COSTANTINO MASSIMO		X
9	ARASI GIOVANNINO	X	
10	SANTAROMITA VILLA SALVATORE	X	
11	RUBINO GIOVANNI	X	
12	TRISCARI ANTONINO	X	
13	MAROTTA FRANCESCO		X
14	ONOFARO ROSARIO	X	
15	SAPIENZA GINO	X	

Assegnati n.	15	Presenti n.	13
In carica n.	15	Assenti n.	02

Assume la Presidenza il consigliere, Gino Sgrò, nella qualità di **Presidente del Consiglio.**

Partecipa il Segretario Comunale, dr. Vladimiro Papparone.

Sono presenti: Sindaco, vice Sindaco e l'assessore Maniaci.

Sono presenti: la responsabile della 1^ area Amministrativa, dott.ssa Basilia Russo e il responsabile dell'area tecnica, ing. Agostino Massimo Corradini.

Il Presidente, alle ore 18,58, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

Il Presidente riferisce che i Consiglieri Rubino e Randazzo Mignacca, a seguito dell'esigenza avvertita dalla popolazione, hanno presentato una bozza di Regolamento per il corretto insediamento di impianti di telefonia mobile, già inserito all'ordine del giorno della seduta del 31/03/2009 e rinviato per maggiori approfondimenti; si scusa per il ritardo con il quale l'argomento viene riproposto e ricorda che le tre sedute dell'apposita Commissione Consiliare convocate per l'esame del Regolamento sono andate deserte.

Il Capogruppo Civile illustra un emendamento a firma dei sette Consiglieri del gruppo di Maggioranza, evidenziando che con lo stesso si è cercato di semplificare l'art. 3 e si è ritenuto opportuno accantonare la Commissione Tecnica Comunale prevista dal punto 3 dell'art. 6, tenuto conto che i pareri degli Enti che sarebbero rappresentati nella stessa devono già essere prodotti dalla Ditta; dà poi lettura integrale dell'emendamento, sul quale è stato espresso il parere favorevole dal Responsabile dell'Area Tecnica, che esprime parere favorevole anche sulle piccole modifiche inserite a penna nel corso della seduta; l'emendamento viene successivamente depositato agli atti (allegato A).

Durante l'intervento del Capogruppo Civile si assenta per alcuni minuti il Presidente ed assume la Presidenza il Vicepresidente; inoltre entra in aula il Consigliere Marotta – presenti 14.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti l'emendamento presentato dal gruppo di Maggioranza.

Il Capogruppo Rubino, dopo aver rivolto l'invito a tutti i Consiglieri a partecipare alle riunioni delle Commissioni, osserva che con l'emendamento si riducono i paletti per l'installazione dell'Impianto di Telefonia; dichiara, poi, il voto favorevole del gruppo PD.

Il Capogruppo Nani dichiara il voto favorevole del gruppo PDL, facendo rilevare che, come dichiarato al momento dell'insediamento di questo Consiglio, la Minoranza è propositiva.

Messo ai voti, l'emendamento viene approvato con voti unanimi espressi per alzata e seduta.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti il Regolamento, così come modificato con l'emendamento presentato dal Gruppo di Maggioranza, che viene approvato con voti unanimi espressi per alzata e seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta di deliberazione;

Visto l'emendamento presentato in aula;

Considerato che il Comune di Naso (ME) ha adottato un Regolamento Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 14.01.2001 e rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 19.04.2001, per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico;

Considerato che tale Regolamento contiene Norme oramai superate e che un ulteriore ritardo nell'adozione di un nuovo Regolamento Comunale, potrebbe essere causa di contenziosi tra l'Ente Comune e i gestori di telefonia, nonché possibili danni alla popolazione, causati dall'inquinamento elettromagnetico.

- Visto il D.M. 381/98;
- Vista la Circolare Ass.to regionale Territorio ed Ambiente del 17.04.07;
- Vista la Legge 36/01;
- Visto il DPCM del 08.07.03;
- Visto il D.Lgs 259/03 (applicabile nella Regione Siciliana giusta il disposto dell'art.103 della L.R. n. 107/04);
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente del 21.02.07;
- Vista al Circolare dell'Assessore Regionale Territorio e Ambiente dell'11.12.07;
- Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visti i Regolamenti Comunali;
- Visto lo schema di Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, allegato alla presente;
- Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000
- Visto l'emendamento a firma dei Consiglieri del Gruppo di Maggioranza ;
- Visto l'esito della votazione sul suddetto emendamento;
- Visto l'esito della votazione sul Regolamento come emendato;

DELIBERA

- Di approvare il *Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*, composto da n. 12 articoli, che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale (all.B).
- Dare atto che, ai sensi dell'art.2 comma 6 dello Statuto Comunale il Regolamento sarà ripubblicato per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione sarà divenuta esecutiva.

Gruppo Consiliare Riscossa Giovanile – Insieme per realizzare il futuro del nostro paese

Al Presidente del Consiglio Comunale di Naso
Presentato in aula

Oggetto: Emendamento al Regolamento Comunale per il Corretto Inseidamento Urbanistico e Territoriale degli Impianti di SRB e per la Minimizzazione dell'Esposizione ai Campi Elettromagnetici.

La maggioranza consiliare, presa visione della proposta di deliberazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza del Pd,

PROPONE

Di emendare il regolamento nel seguente modo:

a) Eliminare gli articoli 1,2,3,4,5,6,7 e sostituirli con quanto segue

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art 8 comma 6 delle legge 22/02/2001 n°36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), così come recepita in Sicilia dalla L.R. 28/12/2004 n°17, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Naso, al fine di:

- 1. minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di idonee aree, sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;*
- 2. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature per telefonia mobile;*
- 3. razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di elementi emergenti già esistenti;*
- 4. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;*
- 5. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per una corretta informazione alla popolazione;*

6. realizzare una gestione semplificata e concreta tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione e fonti normative

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia mobile e radio ricadenti nel territorio del Comune di Naso (Me).

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22/02/2001 n°36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e di cui al D.Lgs 01/08/2003 n° 259 (Codice delle comunicazioni), così come recepito in Sicilia dalla legge regionale 28/12/2004 n°17. L'attività pianificatoria, relativa alla presente disciplina, viene definita dall'autonomia assegnata all'ente locale dal vigente quadro ordinamentale.

Art. 3

Criteri di localizzazione

In un apposito elaborato planimetrico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente, almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le "aree idonee" all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale del Comune di Naso.

Restano esclusi dalle aree considerate idonee all'installazione degli impianti i seguenti "siti sensibili":

1. gli edifici e gli ambiti urbani di valore storico, architettonico e monumentale come individuati nello strumento urbanistico vigente;
2. le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, gli edifici di interesse pubblico generale e le relative aree di pertinenza;
3. le aree per attrezzature sanitarie ed assistenziali e le relative aree di pertinenza;
4. le zone di riservate a parchi e le aree per il gioco e lo sport.

Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui ai punti 2 e 3 si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura, all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

Per zone adiacenti ai "siti sensibili" si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile e alla relativa pertinenza di ampiezza pari a ml 100,00 che può essere aumentata relativamente a specifici siti di cui al punto 1, per fattori di intrusione visiva.

Nei "siti sensibili" e nelle zone immediatamente adiacenti non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti. Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei "siti idonei" e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto.

Art. 4

Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente

Gli impianti SRB (stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione) possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio o riconfigurati, alle seguenti condizioni:

1. che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, nel lobo di misurazione delle antenne, valutato secondo la normativa vigente, non superi la metà del valore di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98 (6V/m) nelle aree interne o esterne agli edifici che risultino attualmente, o che risulteranno in futuro, adibite ad una permanenza di persone oltre le 4 ore;
2. nel caso di installazione di nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati andranno ridotte in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98, comprensivo del valore di fondo provocato da altre sorgenti esistenti;
3. gli impianti esistenti, in caso di accertato superamento dei limiti di cui al DM 381/98, tramite intervento dell'ARPA o di strutture pubbliche o universitarie abilitate, tenendo conto anche degli altri impianti previsti in zona, il cui valore rientrerà nel computo del valore massimo complessivo, dovranno essere disattivati. A garanzia di quanto sopra, i Gestori, unitamente all'istanza, dovranno allegare polizza fidejussoria di € 25.000,00 (venticinquemila) a garanzia del puntuale adempimento della disattivazione. Tale polizza costituisce penale ^{MINIMA} a carico della Ditta.

Art. 5

Piano comunale delle installazioni degli impianti SRB

1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione nel territorio comunale, entro il primo settembre di ogni anno, i Gestori interessati presentano all'Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) *schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;*
- b) *cartografia in scala 1:10.000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tali aree;*
- c) *relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico;*
- d) *relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze installate per gli impianti del gestore proponente e in relazione con gli impianti già esistenti di altri Gestori;*
- e) *tutte le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente da parte degli enti pubblici preposti alla protezione dell'ambiente, della salute e dei beni culturali.*

2. Istruttoria del Piano Comunale delle installazioni degli impianti stazione radio base per telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e televisione

Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'area tecnica richiede ai Gestori eventuali integrazioni, valuta ^{LA CONPARTE S.p.A.} ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di Piano Comunale delle Installazioni degli Impianti di SRB.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche e integrazione ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art.3.

Il Responsabile dell'area tecnica procede tempestivamente a:

- a) *pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB, mediante avviso all'albo pretorio e la proposta completa nel sito internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino singolo o in associazione può presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione prima di adottare il Piano;*
- b) *inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB ai Gestori con l'invito ad esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione le proprie*

** 3 (tre) mesi
gestori
4*

osservazione, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;

- c) *acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei Gestori, nei successivi 15 giorni il Responsabile dell'area Tecnica trasmette la proposta di Piano alla Giunta Municipale.*

3. Redazione definitiva del Piano Comunale delle Installazioni SRB

Acquisita la delibera della Giunta Municipale il ^{SINDACO} ~~Responsabile dell'Area~~ Tecnica trasmette il Piano al Consiglio Comunale che nei successivi trenta giorni delibera sulla approvazione o non approvazione del Piano Comunale delle Installazioni SRB.

Il Piano Comunale delle Installazioni SRB ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 6

Provvedimento autorizzatorio

- a) *sono soggetti a provvedimento di autorizzazione l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti SRB, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili, ai sensi dell'art. 87 delle D.Lgs 1 Agosto 2003 n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);*
- b) *l'autorizzazione si intende rilasciata in ogni caso fatti salvi i diritti del proprietario del fondo e altro soggetto terzo.*
- c) *per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale dell'autorizzazione e di ingiungere il ripristino dei luoghi.*

b) di eliminare il punto 3 dell'art. 8

c) di sostituire il punto 2 dell'art. 11 come segue:

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.

d) Di eliminare il punto 4 dell'articolo 11;

e) Di sostituire il punto 7 dell'art. 11 con quanto segue:

Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio con l'ausilio di strutture pubbliche o universitarie abilitate, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente costituito dall'amministrazione.

Tuttavia, eventuali infrazioni e/o irregolarità in ordine al funzionamento e alle emissioni degli impianti SRB comporterà il diritto di rivalsa in danno ai

trasgressori sui costi e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per accertare le violazioni di legge.


f) Di eliminare l'art. 13.

In seguito all'eventuale accoglimento del presente emendamento il regolamento in oggetto assumerà tale forma:

- art.1 Finalità
- art.2 Ambito di applicazione fonti normative
- art.3 Criteri di localizzazione
- art.4 Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente
- art.5 Piano comunale delle installazioni degli impianti SRB
- art.6 Provvedimento autorizzatorio
- art.7 Documentazione tecnico-amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione
- art.8 Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti
- art.9 Impianti esistenti
- art.10 Vigilanza, controllo e monitoraggio
- art.11 Sanzioni
- art.12 Norme transitorie e finali

Naso, 18 Giugno 2009

I Consiglieri Comunali



The image shows six handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are cursive and vary in style, representing the members of the municipal council who signed the document.

Esprime parere tecnico FAVOREVOLE

N. 1018/06/09

I.I.R.A.T.

Ing. 



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Art. 1 **Finalità**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22/02/2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), così come recepita in Sicilia dalla L.R. 28/12/2004 n. 17, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Naso, al fine di:

1. Minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di idonee aree, sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
2. Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature per telefonia mobile;
3. Razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di elementi emergenti già esistenti;
4. Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
5. Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per una corretta informazione alla popolazione;
6. Realizzare una gestione semplificata e concreta tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Art. 2 **Ambito di applicazione e fonti normative**

Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia mobile e radio ricadenti nel territorio del Comune di Naso (ME).

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di cui al D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni), così come recepito in Sicilia dalla Legge regionale 28/12/2004 n. 17. L'attività pianificatoria, relativa alla presente disciplina, viene definita dall'autonomia assegnata all'Ente locale dal vigente Quadro Ordinamentale.

Art. 3 **Criteri di localizzazione**

In un apposito elaborato planimetrico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente, almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le "aree idonee" all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale del Comune di Naso.

Restano esclusi dalle aree considerate idonee all'installazione degli impianti i seguenti "siti sensibili":

1. gli edifici e gli ambiti urbani di valore storico, architettonico e monumentale come individuati nello strumento urbanistico vigente;
2. le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, gli edifici di interesse pubblico generale e le relative aree di pertinenza;
3. le aree per attrezzature sanitarie ed assistenziali e le relative aree di pertinenza;

4. le zone di riservate a parchi e le aree per il gioco e lo sport.

Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui ai punti 2 e 3 si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura, all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio.

Per zone adiacenti ai "siti sensibili" si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile e alla relativa pertinenza di ampiezza pari al ml 100,00 che può essere aumentata relativamente a specifici siti di cui al punto 1, per fattori di intrusione visiva.

Nei "siti sensibili" e nelle zone immediatamente adiacenti non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei "siti idonei" e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto.

Art. 4

Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente

Gli impianti SRB (Stazione Radio Base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione) possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio o riconfigurati, alle seguenti condizioni:

1. che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, nel lobo di misurazione delle antenne, valutato secondo la normativa vigente, non superi la metà del valore di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98 (6V/m) nelle aree interne o esterne agli edifici che risultino attualmente, o che risulteranno in futuro, adibite ad una permanenza di persone oltre le 4 ore;
2. nel caso di installazione di nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati andranno ridotte in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98, comprensivo del valore di fondo provocato da altre sorgenti esistenti;
3. gli impianti esistenti in caso di accertato superamento dei limiti di cui al DM 381/98, tramite intervento dell'ARPA o di strutture pubbliche o universitarie abilitate, tenendo conto anche degli altri impianti previsti in zona, il cui valore rientrerà nel computo del valore massimo complessivo, dovranno essere disattivati. a garanzia di quanto sopra, i Gestori unitamente all'istanza, dovranno allegare polizza fidejussoria di € 25.000,00 (venticinquemila) a garanzia del puntuale adempimento della disattivazione. Tale polizza costituisce penale minima a carico della Ditta.

Art. 5

Piano Comunale delle installazioni degli impianti SRB

1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile , trasmissione dati, videofonia e televisione nel territorio comunale , entro il primo settembre di ogni anno, i Gestori interessati presentano all'Area Tecnica – Settore Urbanistica del Comune il programma di sviluppo delle proprie reti che intendono realizzare nell'anno solare successivo, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica;

- a) schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo , con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tale aree;
- c) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico;
- d) relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze installate per gli impianti del Gestore proponente e in relazione con gli impianti già esistenti di altri Gestori;
- e) tutte le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente da parte degli enti pubblici preposti alla protezione dell'ambiente, della salute e dei beni culturali.

2. Istruttoria del piano Comunale delle installazioni degli impianti stazione radio base per telefonia mobile, trasmissione dati , videofonia e televisione.

Entro 60 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Area Tecnica richiede ai Gestori eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di Piano Comunale delle Installazioni degli Impianti di SRB.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB contiene l'individuazione degli impianti esistenti , dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti , nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici , nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3.

Il Responsabile dell'Area Tecnica procede tempestivamente a:

- a) pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB, mediante avviso all'Albo pretorio e la proposta completa nel sito internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino singolo o in associazione può presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'Amministrazione prima di adottare il Piano;
- b) inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB a 3 (tre) maggiori Gestori con l'invito ad esprimere entro 30 giorni dalla comunicazione le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;

- c) acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei Gestori, nei successivi 15 giorni il Responsabile dell'Area Tecnica trasmette la proposta di Piano alla Giunta Municipale.

3. Redazione definitiva del Piano Comunale delle Installazioni SRB

Acquisita la Delibera della Giunta Municipale il Sindaco trasmette il Piano al Consiglio Comunale che nei successivi 30 giorni delibera sulla approvazione o non approvazione del Piano Comunale delle Installazioni SRB.

Il Piano Comunale delle Installazioni SRB ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 6

Provvedimento autorizzatorio

- a) Sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti SRB, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- b) L'autorizzazione si intende rilasciata in ogni caso fatti salvi i diritti del proprietario del fondo e altro soggetto terzo;
- c) Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale dell'autorizzazione e di riungere il ripristino dei luoghi.

Art. 7

Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

1. Caratteristiche del sito e dell'impianto

- Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota)
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
- Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2.000
- Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani);
- Cartografia in scala 1:500/1:2.000 (catastale, ovvero, stralcio dello strumento urbanistico vigente) con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di ml 200,00 dall'impianto stesso;
- Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:
 1. Riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo

2. indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, di cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di cui al punto a) dell'art. 5 del presente Regolamento nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia.
Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visita dell'impianto.

2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al Nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi ;
- Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparecchi tecnologici;
- Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

3. Per impianti microcellulari

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta:

- Lunghezza del braccio;
- Inserimento fotografico;
- Prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- Pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di ml 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- Stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

4. Titolo di disponibilità dell'immobile

Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base alla quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione, ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale

ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

Art. 8

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il Gestore è tenuto a presentare all'Area Tecnica – Settore Urbanistica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 9

Impianti esistenti

In sede di approvazione del Piano Comunale delle Installazioni di impianti di telefonia mobile, è prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti. In particolare al Gestore può essere indicato un sito alternativo, ugualmente idoneo, che presenta un minore impatto ambientale.

Art. 10

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale esercita, in continuo e senza alcuna preventiva comunicazione ai Gestori, le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), ovvero di strutture Universitarie.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente regolamento. Avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai Gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, avvalendosi delle strutture di cui al 1° comma. I monitoraggi saranno garantiti avvalendosi di strutture pubbliche o Universitarie abilitate.
5. I Gestori devono garantire l'accesso agli impianti installati, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo e ai tecnici incaricati delle verifiche dell'Amministrazione. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata, (amministratore del condominio, locatore, condominio incaricato ecc.) depositaria delle chiavi per poter accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.

6. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio con l'ausilio di strutture pubbliche o Universitarie abilitate, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente costituito dall'Amministrazione.
Tuttavia, eventuali infrazioni e/o irregolarità in ordine al funzionamento e alle emissioni degli impianti SRB comporterà il diritto di rivalsa in danno ai trasgressori sui costi e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per accertare le violazioni di legge.

Art. 11 Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art.15 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. n. 37/85 per le opere eseguite in assenza e in difformità all'autorizzazione edilizia.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, viene ordinata l'immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo Funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta l'immediata sospensione dello stesso da due a quattro mesi e comunque fino al ripristino, accertato, di valori di emissione non superiori a quelli previsti nell'atto autorizzativo. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 con obbligo ai Gestori del ripristino dei luoghi.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001, spetta al Responsabile dell'Area Tecnica, fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. 37/85 spettanti all'Area Tecnica – Settore Urbanistica.

Il mancato versamento, da parte dei Gestori, della somma annuale prevista al comma 7 dell'art. 10 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 12 Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni di impianti per telefonia sarà predisposto, sulla base dei Programmi di sviluppo delle reti presentate dai gestori entro il 1° gennaio 2009.

La cartografia prevista all'art. 3 verrà elaborata entro 2 (due) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sarà soggetta alla stessa procedura di pubblicizzazione prevista per il Piano Comunale delle Installazioni di impianti per telefonia mobile di cui all'art. 6.

Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs 01 agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi tra il Comune e i Gestori.


E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i Gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento .

**Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale
Degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai
campi elettromagnetici.**

INDICE

- Articolo 1 – Finalità**
- Articolo 2 – Ambito di applicazione fonti normative**
- Articolo 3 – Criteri di localizzazione**
- Articolo 5 – Piano Comunale delle Installazioni degli impianti SRB**
- Articolo 6 – Provvedimento autorizzatorio**
- Articolo 7 – Documentazione tecnico-amministrativa da produrre per la richiesta di
Autorizzazione**
- Articolo 8 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti**
- Articolo 9 – Impianti esistenti**
- Articolo 10 – Vigilanza, controllo e monitoraggio**
- Articolo 11 – Sanzioni**
- Articolo 12 – Norme transitorie e finali**

15



Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Al Segretario Comunale
SEDE

I sottoscritti Consiglieri Comunali **RUBINO Giovanni** e **RANDAZZO MIGNACCA Giuseppe**,
ai sensi degli artt.2 comma 3, 13 e 24 dello Statuto Comunale e ai sensi dell'art.17 del Regolamento per
l'Esercizio delle Funzioni di Consigliere Comunale,

TRASMETTONO per l'istruttoria e i pareri di competenza, la presente proposta di deliberazione;

OGGETTO: Proposta di Delibera Consiliare relativa all'approvazione:

Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

RELAZIONE

Considerato che il Comune di Naso (Me) ha adottato un Regolamento Comunale, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.06 del 14.01.2001 e rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 19.04.2001, *per il controllo delle attività che producono inquinamento elettromagnetico;*

Considerato che tale Regolamento contiene Norme oramai superate e che un ulteriore ritardo nell'adozione di un nuovo Regolamento Comunale, potrebbe essere causa di contenziosi tra l'Ente Comune e i gestori di telefonia, nonché possibili danni alla popolazione, causati dall'inquinamento elettromagnetico.

- Visto il D.M. 381/98;
- Vista la Circolare Ass.to Regionale Territorio ed Ambiente del 17.04.00;
- Vista la Legge 36/01;
- Visto il DPCM del 08.07.03;
- Visto il D.Lgs. 259/03 (applicabile nella Regione Siciliana giusta il disposto dell'art.103 della L.R. n.17/04);
- Visto il Decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente del 21.02.07;
- Vista la Circolare dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente dell'11.12.07;
- Visto l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visti i Regolamenti Comunali;
- Visto lo schema di Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, allegato alla presente.

PROPONGONO

Di approvare il *Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*, composto da **n°14 articoli**, come da schema allegato.

Naso (Me), 05 marzo 2009

I Proponenti

(Giovanni RUBINO)

(Giuseppe RANDAZZO MIGNACCA)



CITTA' DI NASO
(Provincia di Messina)

***** 000 *****

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA
MOBILE E PER LA MINIMIZZAZIONE
DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n.36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*), così come recepito in Sicilia dalla L.R. 28 Dicembre 2004 n.17, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Naso (Me), al fine di:

1. minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di idonee aree, sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
2. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature per telefonia mobile;
3. razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di elementi emergenti già esistenti;
4. garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile;
5. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per una corretta informazione alla popolazione;
6. realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale e regionale.

Art. 2

Ambito di applicazione e fonti normative

Il presente regolamento si applica a tutte le infrastrutture fisse e mobili, per gli impianti di telefonia mobile e radio ricadenti nel territorio del Comune di Naso (Me).

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36 (*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*) e di cui al Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n.259 (*Codice delle comunicazioni*), così come recepito in Sicilia dalla L.R. 28 Dicembre 2004 n.17.

L'attività pianificatoria, relativa alla presente disciplina, viene definita nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente locale dal vigente quadro ordinamentale.

Art. 3

Criteri di localizzazione

In un apposito elaborato planimetrico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le seguenti tipologie di aree:

"aree maggiormente idonee" all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale.

In questo ambito dovranno essere privilegiate l'installazione di nuovi impianti e, ove possibile, la delocalizzazione di quelli esistenti,

"aree di attenzione" ove sono compresi:

- a) i siti e gli edifici caratterizzati da rilevanza storica, artistica, architettonica, ovvero le aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica,
- b) le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dal Comune o dall'ARPA Sicilia, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o degrado ambientale.

In tale ambito non è prevista di norma la installazione di nuovi impianti, salvo la motivata necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione.

In tali casi dovranno valutarsi prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia da un punto di vista estetico ambientale, per ridurre l'impatto visivo.

"aree sensibili" nelle quali rientrano le strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo e aree di elevato interesse paesaggistico.

In tali ambiti e nelle zone immediatamente adiacenti non è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia e possono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi dei siti *maggiormente idonei* e dei siti *di attenzione*, e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dai più attenti principi di minimizzazione dell'impatto. Ogni nuova installazione di impianto deve prendere in considerazione, prioritariamente, l'utilizzazione di supporti esistenti.

Art. 4 Siti sensibili

1. Ai sensi del presente Piano, in attuazione delle disposizioni normative di cui all'art.2 delle presenti norme, sono da considerarsi *siti sensibili*:

- a) gli edifici e gli ambiti, urbani di valore storico, architettonico e monumentale come individuati nello strumento urbanistico vigente;
- b) le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all'infanzia in generale, edifici di culto, gli edifici di interesse pubblico generale e le relative aree di pertinenza;
- c) le aree per attrezzature sanitarie e assistenziali e le relative aree di pertinenza;
- d) le zone di riserva naturale, i parchi, e le aree per il gioco e lo sport.

2. Per aree, di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lettere *b) e c)* si intende un'area recintata in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura all'interno della quale l'accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l'area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell'edificio o complesso edilizio. Per la fattispecie di cui alla lett. d) l'area di pertinenza coincide con quella destinata a Parco, al gioco o riserva naturale

3. Per zone immediatamente adiacenti alle *aree sensibili* si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile e alla relativa area di pertinenza di ampiezza pari a ml. 100,00 che può essere aumentata, relativamente a specifici siti di cui alla lett. a), per fattori di intrusione visiva.

Art. 5 Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente

Gli impianti di SRB (stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e televisione) possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio o riconfigurati, alle seguenti condizioni:

- a) che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, nel lobo di misurazione delle antenne, valutato secondo la normativa vigente, non superi la metà del valore di cautela di cui all'art.4 del DMA 381/98 (6 V/m) nelle aree interne o esterne agli edifici, che risultino attualmente o che risulteranno in futuro, adibite ad una permanenza di persone oltre le 4 ore;
- b) nel caso di installazione di un nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati andranno ridotte in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art.4 del DMA 381/98, comprensivo del valore di fondo provocato da altre sorgenti esistenti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
- c) gli impianti esistenti, in caso di accertato superamento dei limiti di cui al D.M. 381/98, tramite intervento dell'ARPA, tenendo conto degli altri impianti previsti in zona, il cui valore rientrerà nei computo del valore massimo complessivo, dovranno essere disattivati. A garanzia di quanto sopra, i Gestori, unitamente all'istanza, dovranno allegare polizza fidejussoria di €. 25.000,00 (venticinquemila) a garanzia del puntuale adempimento della disattivazione. Tale polizza costituisce penale a carico della Ditta.

Art. 6 Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile

1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia-mobile nel territorio comunale, entro il 1° settembre, di ogni anno, i gestori delle reti, di telefonia interessati

presentano all'Area Tecnica - Settore Urbanistica del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:

- a) schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:10.000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tali aree;
- c) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazione previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico.
- d) relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici in relazione alle potenze installate per gli impianti del gestore proponente in relazione con gli impianti già esistenti di altri gestori.

2. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni di impianti di telefonia

Entro sessanta giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Area Tecnica, avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia o di Enti Pubblici con esperienza e competenza nel settore, richiede ai gestori le eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e, anche alla luce di eventuali osservazioni presentate, formula una proposta di *Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia Mobile*.

Per gli impianti posti in prossimità del confine del territorio comunale, dovrà essere acquisito un parere non vincolante da parte del comune limitrofo, che se non reso entro 30 giorni dalla formulazione richiesta si riterrà espresso favorevolmente.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative, privilegiando le aree maggiormente idonee e tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio.

La proposta di Piano Comunale delle Installazioni deve essere comprensiva di un elaborato planimetrico con le indicazioni delle installazioni presenti e future, caratteristiche degli impianti, emissioni di campi elettromagnetici per ogni sito e da un rapporto giustificativo delle scelte in relazione agli obiettivi perseguiti.

Il Responsabile dell'Area Tecnica procede tempestivamente a:

1. pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni, mediante avviso all'Albo Pretorio e la proposta completa nel sito Internet del Comune, l'affissione di manifesti recanti l'espressa indicazione che nel termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino, le associazioni e i comitati portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie e documenti che debbono essere valutati dall'amministrazione prima di adottare il Piano;
2. inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni ai gestori, con l'invito ad esprimere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione le proprie osservazioni, comprovando la eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;
3. acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei gestori, nei successivi 15 giorni, il Responsabile dell'Area Tecnica trasmette la proposta di Piano alla *Commissione Tecnica Comunale*.

3. Commissione Tecnica Comunale

Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare sul territorio comunale, nonché per valutare i programmi di sviluppo delle reti che le società

concessionarie avranno presentato e per la valutazione del Piano di Installazione degli impianti di telefonia mobile, è istituita la *Commissione Consultiva Comunale* per le SRB.

La Commissione Tecnica Comunale sarà composta dal:

- Responsabile dell'Area Tecnica o suo delegato, in qualità di Presidente;
- II Direttore dell'ARPA Sicilia o sul delegato;
- II Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Regionale o suo delegato,
- II Dirigente del Servizio di Salute ed Igiene Pubblica dell'A.S.L. n.5 di Messina o suo delegato;
- II Dirigente della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina o suo delegato.

E' facoltà del Presidente della Commissione acquisire osservazioni, non vincolanti, dei rappresentanti delle società concessionarie.

Il Presidente avrà inoltre facoltà di contattare esperti, rappresentanti delle associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini.

La Commissione, entro 30 giorni, si pronuncia a maggioranza sul *Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia Mobile*.

4. Redazione definitiva del Piano

Acquisita la pronuncia della *Commissione Tecnica Comunale*, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, trasmette il Piano al Consiglio Comunale, che nei successivi 30 giorni si esprime sui pareri espressi, sulle osservazioni presentate, sulle valutazioni dei gestori ed approva il "*Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile*".

Il Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Non può essere autorizzata la installazione di impianti in siti e aree non previste nel *Piano Comunale delle Installazione degli impianti di telefonia mobile*, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di Sviluppo della rete, previo parere dell'Area Tecnica - Settore Urbanistica, della Commissione Tecnica Comunale e successiva approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 7

Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per telefonia mobile, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del Decreto Legislativo 01 agosto 2003 n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
2. L'autorizzazione, non comporta il pagamento degli oneri previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977 n.10, ed è rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica, sulla scorta di specifici pareri espressi dal Responsabile del Settore Urbanistica, dall'ARPA Regionale e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina e fermo restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti. Le Aziende dovranno comunque corrispondere al Comune le somme previste al successivo art.11, comma 7.
3. L'autorizzazione relative ad impianti da installare in immobili vincolati ai sensi della Legge n.1089/1939 e ss.mm.ii. e aree vincolate ai sensi della Legge n.1497/1939 e ss.mm.ii., sono rilasciate dal Responsabile dell'Area Tecnica, sentito il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina.
4. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e dei pareri e nulla osta sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dall'Area Tecnica - Settore Urbanistica.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata comunque fatti salvi i diritti del proprietario nonché di altro soggetto terzo.
6. L'autorizzazione di ogni impianto di telefonia mobile ha una validità coincidente con la durata del contratto di locazione o comodato d'uso, con il quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o della struttura su cui sono poste in opera le installazioni. In caso di tacito rinnovo del contratto di locazione o comodato d'uso o la eventuale cessazione del contratto entro i termini previsti nello stesso, ovvero per rescissione dovrà essere tempestivamente fatta comunicazione

all'Area Tecnica - Settore Urbanistica e richiesta autorizzazione di rinnovo al Responsabile dell'Area Tecnica.

7. Per soprappiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al comma precedente ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Art. 8

Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile in un determinato sito deve essere accompagnata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione.

1. Caratteristiche del sito e dell'impianto

- Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
- Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2.000;
- Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani);
- *Cartografia in scala 1:500/1:2.000 (catastale, ovvero, stralcio dello strumento urbanistico vigente)* con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di ml. 200,00 dall'impianto stesso;
- Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:
 1. riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
 2. indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di cui al punto a) dell'art.5 del presente Regolamento nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia.

Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visita dell'impianto.

2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- Direzione di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

3. Per antenne da installare sugli edifici

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1. e 2. dovrà essere prodotta:

- Planimetria della copertura degli edifici in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne e specificazione della destinazione d'uso del piano sottostante alla copertura.

4. Per impianti microcellulari

Oltre alla documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. dovrà essere prodotta:

- Lunghezza dei braccio;
- Inserimento fotografico;
- Prospetti verticali in scala 1:50/1:100 con la indicazione della eventuale presenza di portici;
- Pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di ml. 200,00 dal trasmettitore la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con le relative aree di ristoro all'aperto, ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- Stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna.

5. Titolo di disponibilità dell'immobile

- Il concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto di locazione in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione di immobile o struttura su cui intende intervenire e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

Art. 9

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionate degli impianti

Il gestore è tenuto a presentare all'Area Tecnica - Settore Urbanistica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 10

Impianti esistenti

In sede di approvazione del *Piano Comunale delle Installazione di impianti di telefonia mobile*, è prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti. In particolare al gestore può essere indicato un sito alternativo, ugualmente idoneo, che presenta un minore impatto ambientale.

Art. 11

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L'Amministrazione comunale esercita, in continuo e senza alcuna preventiva comunicazione ai gestori, le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n.36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), ovvero di strutture Universitarie.
2. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto. In particolare verranno effettuati i controlli delle emissioni di onde elettromagnetiche sia durante il collaudo che successivamente alla messa in opera, misurazioni in siti con presenza di più impianti.
3. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
4. L'Area Tecnica - Settore Urbanistica del Comune definisce annualmente un calendario di monitoraggio degli impianti su una campionature che interessi almeno il 75% del numero totale degli impianti presenti sul territorio comunale, tenendo conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione e dalla vicinanza ad aree sensibili.

5. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, avvalendosi delle strutture di cui al 1° comma. I monitoraggi saranno garantiti avvalendosi di strutture pubbliche o Universitarie abilitate.
6. I gestori devono garantire l'accesso agli impianti installati, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo e ai tecnici incaricati delle verifiche dalla Amministrazione. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata, (amministratore del condominio, locatore, condomino incaricato, ecc.) depositaria delle chiavi per potere accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.
7. Le spese per la effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio, con l'ausilio di strutture pubbliche o Universitarie abilitate, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del Bilancio Comunale appositamente istituito dall'Amministrazione, nel quale dovrà essere versata dai gestori entro il 31 gennaio di ogni anno, la somma annuale di €. 1.000,00 (mille) per ogni impianto presente sul territorio comunale nell'anno precedente.

La dimostrazione dell'avvenuto versamento deve essere tempestivamente comunicato all'Area Tecnica - Settore Urbanistica.

Art. 12 Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste dall'art.15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile, nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla L.R n.37/85 per le opere eseguite in assenza e in difformità alla autorizzazione edilizia.

In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art.9 del presente Regolamento, viene ordinata l'immediata disattivazione dello stesso fino alla presentazione, da parte del Gestore del Certificato di Collaudo funzionale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta l'immediata sospensione dello stesso da due a quattro mesi e comunque fino al ripristino, accertato, di valori di emissione non superiori a quelli previsti nell'atto autorizzativo. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art.15 comma 4 della Legge 22 febbraio 2001 n.36 con obbligo ai gestori del ripristino dei luoghi.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art.15 della Legge n.36/2001, spetta al Responsabile dell'Area Tecnica, fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. n.37/85 spettanti all'Area Tecnica - Settore Urbanistica.

Il mancato versamento, da parte dei gestori, della somma annuale prevista al comma 7 dell'art.11 del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 13 Informazione pubblica ed educazione ambientale

1. Informazione pubblica

Ogni anno l'Area Tecnica, di concerto con la Commissione Tecnica Comunale, predispone e, rende pubblico un Rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti per telefonia mobile che raccoglie ed illustra i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti esistenti sul territorio e le principali informazioni identificative degli stessi.

Di concerto, tra l'Area Tecnica e l'Area di Vigilanza, viene istituito uno specifico Ufficio preposto a raccogliere tutte le segnalazioni di cittadini, comitati o associazioni riguardanti:

- eventuali incongruenze e inadempienze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento;
- richieste motivate di monitoraggio di particolari stazioni radio base;
- richieste motivate di delocalizzazione di impianti esistenti.

2. Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della salute, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 10 della Legge 22 febbraio 2001 n.36.

Il Comune si fa anche promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia Regionale, Comuni limitrofi, Associazioni ambientaliste e di tutela dei diritti dei cittadini, di proprie specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Art. 14

Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il *Piano Comunale delle Installazione di impianti per telefonia mobile* sarà predisposto, sulla base dei *Programmi di sviluppo delle reti* presentate dai gestori entro il 1° gennaio 2009.

La cartografia prevista all'art.3 verrà elaborata entro 2 (due) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento e sarà soggetta alla stessa procedura di pubblicizzazione prevista per il *Piano Comunale delle installazioni di impianti per telefonia mobile* di cui all'art.6.

Sono fatti salvi ai sensi dell'art.86 comma 2 del D.Lgs. 01 agosto 2003 n.259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi tra Comune e Gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente regolamento.

**Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti di telefonia mobile e per la minimizzazione
dell'esposizione ai campi elettromagnetici**

INDICE

Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione e fonti normative	2
Articolo 3 - Criteri di localizzazione	2
Articolo 4 - Siti sensibili	3
Articolo 5 - Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente	3
Articolo 6 - Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile	3
1. Presentazione dei programmi di sviluppo delle reti	3
2. Istruttoria del Piano comunale delle installazioni di impianti di telefonia	4
3. Commissione Tecnica Comunale	4
4. Redazione definitiva del Piano	5
Articolo 7 - Provvedimento autorizzatorio	5
Articolo 8 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione	6
1. Caratteristiche del sito e dell'impianto	6
2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale	6
3. Per antenne da installare sugli edifici	6
4. Per impianti microcellulari	7
5. Titolo di disponibilità dell'immobile	7
Articolo 9 - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionate degli impianti	7
Articolo 10 - Impianti esistenti	7
Articolo 11 - Vigilanza, controllo e monitoraggio	7
Articolo 12 - Sanzioni	8
Articolo 13 - Informazione pubblica ed educazione ambientale	8
1. Informazione pubblica	8
2. Educazione ambientale	9
Articolo 14 - Norme transitorie e finali	9

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Gino Sgrò)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ivan Bevacqua

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro Papparone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune il giorno 29 LUG. 2009 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Naso, li 5 AGO. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro Papparone

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. 10775 del 27.07.09

Naso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro PAPPARONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 LUG. 2009 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, li 3 AGO. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro PAPPARONE

CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

3 AGO. 2009

Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 18 AGO. 2009, e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Naso, li 27 AGO. 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro PAPPARONE

TERESA RICCO

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della Legge Regionale n. 44/1991.-

Naso, li _____

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vladimiro Papparone